

SAGRE, FESTE POPOLARI ED ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ TEMPORANEA DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE LINEE GUIDA

1. La Camera di commercio promuove la valorizzazione delle vocazioni territoriali, lo sviluppo e l'integrazione dell'identità provinciale, e riconosce le sagre e le feste popolari quali espressioni del patrimonio storico, sociale e culturale delle comunità della provincia di Ferrara.

2. La Camera di commercio promuove e valorizza le sagre e le feste popolari al fine di favorire:

- la conoscenza delle tradizioni culturali del territorio;
- l'aggregazione e la coesione sociale attraverso il ruolo del volontariato e dell'associazionismo.

3. Le presenti linee guida si riferiscono alle sagre ed alle feste popolari quali manifestazioni o incontri di persone che si svolgano – senza fini di lucro - in luogo pubblico o aperto al pubblico, connotati da eventi o iniziative collettive riconducibili per contenuto a finalità culturali, storiche, folcloristiche, di promozione del territorio, ovvero politiche, religiose, di volontariato o di sport.

Il rispetto delle presenti linee guida è condizione necessaria per l'eventuale concessione del patrocinio della Camera di commercio e/o di contributo finanziario a sostegno della manifestazione per la quale venga fatta richiesta.

4. Ai fini del presente documento, **per sagra si intende** una manifestazione avente come finalità la valorizzazione del territorio mediante l'utilizzo e la somministrazione di uno o più prodotti o lavorazioni di carattere enogastronomico aventi rappresentatività culturale o identitaria rispetto al territorio stesso.

Nelle sagre, gli spazi riservati al pubblico per lo svolgimento congiunto dell'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande e dell'attività di intrattenimento e di svago, appositamente allestiti e destinati ad attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande, non possono essere superiori al cinquanta per cento della superficie complessiva a disposizione dell'area interessata dalla sagra, escluse le aree destinate a parcheggio, come individuate nella relativa documentazione planimetrica presentata ai fini della sicurezza pubblica.

In ciascuna sagra, l'esercizio dell'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande non può avere una durata superiore a dieci giorni, che possono essere anche non consecutivi, ed i prodotti somministrati e indicati nel menù proposto devono provenire, per almeno il sessanta per cento da prodotti ferraresi inseriti nell'elenco regionale delle produzioni agroalimentari tradizionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 173/1998 o, comunque, prodotti classificati e riconosciuti come DOP, IGP, STG della provincia di Ferrara. Nelle sagre, almeno il sessanta per cento dei piatti e delle bevande proposti nel menù deve essere riferito ai prodotti e alle lavorazioni caratterizzanti la sagra stessa, e nel menù medesimo devono essere indicati, per ciascuna pietanza e bevanda, il luogo di provenienza dei prodotti utilizzati.

In ogni caso, la Camera di commercio si riserva di concedere una sola volta il proprio patrocinio e/o un contributo finanziario a quelle sagre che, nel territorio della provincia di Ferrara, si svolgano anche più di una volta nel corso dell'anno.

5. Ai fini del presente documento, **per festa popolare** si intende una manifestazione organizzata esclusivamente o prevalentemente per finalità culturali, storiche, politiche, religiose, sportive e di volontariato in genere, non necessariamente legata alla valorizzazione del territorio, con esercizio di attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande. La denominazione delle feste popolari non può contenere riferimenti espliciti, diretti o indiretti, a prodotti alimentari.

Nelle feste popolari, gli spazi riservati al pubblico per lo svolgimento congiunto dell'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande e dell'attività di intrattenimento e svago, appositamente allestiti e destinati ad attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande, non possono essere superiori al cinquanta per cento della superficie complessiva a disposizione dell'area interessata dalla festa popolare, escluse le aree destinate a parcheggio, come individuate nella relativa documentazione planimetrica presentata ai fini della sicurezza pubblica. In ciascuna festa popolare l'esercizio dell'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande non può avere una durata superiore a dieci giorni, che possono essere anche non consecutivi, e i prodotti somministrati e indicati nel menù proposto devono provenire per almeno il sessanta per cento da prodotti di qualità di cui al precedente articolo 4.

6. Lo svolgimento delle sagre e delle feste popolari è subordinato alla sussistenza dei seguenti requisiti minimi:

- aree adeguate destinate a parcheggi riservati anche a soggetti diversamente abili con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande e all'intrattenimento e allo spettacolo, anche attraverso soluzioni mobili o temporanee la cui presenza deve essere comunque segnalata;
- servizi igienici di cui almeno uno per soggetti diversamente abili raggiungibili in autonomia e sicurezza;
- idoneo servizio di vigilanza, nel rispetto di quanto prevede la normativa statale vigente in materia;
- raccolta differenziata ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di stoviglie, posate e bicchieri monouso o, in alternativa, realizzate in materiali biodegradabili e compostabili;
- rispetto dei criteri in materia di orari di svolgimento e di emissioni sonore di cui alla vigente normativa, da applicare alle singole sagre e feste popolari in relazione alle loro specifiche caratteristiche;
- rispetto delle norme igienico sanitarie, in materia di sicurezza sul lavoro, certificazione di conformità degli impianti e di prevenzione incendi.

7. Al fine di evitare la sovrapposizione di sagre o feste popolari, la Camera di commercio ritiene indispensabile che la definizione del calendario delle manifestazioni - contenente la denominazione, la durata, il luogo e altre indicazioni specifiche relative all'evento - debba avvenire previo coordinamento con i comuni limitrofi, le organizzazioni imprenditoriali e le associazioni degli organizzatori delle sagre e delle feste popolari stesse.

8. È istituito, a partire dall'anno 2016, il premio annuale "Sagra eccellente della provincia di Ferrara.

Il premio "Sagra eccellente della provincia di Ferrara" è riconosciuto alle sagre che si contraddistinguano in particolar modo per:

- totale utilizzo di prodotti tipici e di qualità di cui al precedente articolo 4;
- mancata produzione di rifiuti indifferenziati;
- altri aspetti o elementi di qualità coerenti con quanto previsto dalle presenti linee guida.